Proposta emendativa 44.15. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2500

44.15.

pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/06/2020 <u>nascondi</u> Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/06/2020 [apri] 44.15.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Ad integrazione di quanto previsto per l'acquisto di veicoli elettrici e ibridi dall'articolo 1, comma 1031, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per rinnovare e rendere più sicuro e sostenibile il parco circolante attraverso incentivi alla rottamazione, il Fondo per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni di cui al comma 1 è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro per l'anno 2021. I predetti importi sono iscritti su apposita sezione del Fondo per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni utilizzata esclusivamente per l'attuazione delle disposizioni che seguono e per il successivo riversamento delle maggiori entrate accertate in connessione con le maggiori vendite realizzate per effetto delle disposizioni del presente articolo.

1-ter. Alle persone fisiche e giuridiche che acquistano in Italia dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, anche in locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica e che consegnano per la rottamazione un veicolo immatricolato in data anteriore al 1° gennaio 2010 o che nel periodo di vigenza dell'agevolazione superi i dieci anni dalla data di immatricolazione, è riconosciuto un contributo statale fino a 2000 euro a condizione che le motorizzazioni siano omologate nella classe euro 6 e abbiano emissioni di CO₂ superiori a 61 g/km, e a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto almeno pari alla misura del contributo statale. In assenza della rottamazione, il contributo statale è riconosciuto fino a 1000 euro a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto almeno pari alla misura del contributo statale. Il contributo è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto.

1-quater. Alle persone fisiche e giuridiche che acquistano in Italia dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021, anche in locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica e che consegnano per la rottamazione un veicolo immatricolato in data anteriore al 1° gennaio 2011 o che nel periodo di vigenza dell'agevolazione superi i dieci anni dalla data di immatricolazione è riconosciuto un contributo statale fino a euro 1.000 euro a condizione che le motorizzazioni siano omologate nella classe euro 6 e abbiano emissioni di CO₂ comprese fra i 61 g/km e i 95 g/km ed a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto almeno pari al doppio della misura del contributo statale. In assenza della rottamazione, il contributo statale è riconosciuto fino a 500 euro a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto almeno pari al doppio del contributo statale. Il contributo è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto.

1-quinquies. Il contributo di cui ai commi 1-ter e 1-quater spetta per gli acquisti effettuati tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021 e risultanti da contratto stipulato dal venditore e dall'acquirente nello stesso periodo, a condizione che il veicolo acquistato sia un'autovettura o un autoveicolo per trasporto promiscuo, di cui all'articolo 54, comma 1, lettere *a*) e *c*), del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non immatricolato in precedenza.

1-sexies. Le modalità attuative dei commi 1-ter e 1-quater e 1-quinquies sono definite dai commi 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037 e 1038 della

legge 30 dicembre 2018, n. 145.

1-septies. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è modificato il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 20 marzo 2019 pubblicata nella gazzetta ufficiale del 6 aprile 2019, n. 82 per l'attuazione delle presenti disposizioni.

1-octies. Le persone fisiche che tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2020 rottamano un'auto usata con categoria di omologazione pari a euro 0, 1, 2, 3 con un'auto usata di categoria non inferiore a euro 5 sono esentate dal pagamento degli oneri fiscali sul trasferimento di proprietà dell'auto che acquistano.

1-novies. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-octies pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020 e 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Benamati Gianluca, Epifani Guglielmo, Moretto Sara, Nardi Martina, Rotta Alessia, Fragomeli Gian

Mario, Gariglio Davide, Fregolent Silvia, Bonomo Francesca, Lacarra Marco, Manca Gavino, Zardini Diego, Fassino Piero, Soverini Serse, Dal

Moro Gian Pietro, Buratti Umberto, Topo Raffaele, Mor Mattia, De Filippo Vito